



ASSOLOMBARDA

Il sistema di gestione conforme a ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali: profili giuridici

Milano, 27 settembre 2018

Mara Chilosì, Partner Chilosì Martelli Studio Legale Associato

“231” e ambiente

I reati ambientali nel “catalogo 231”:

- **D.Lgs. 121/2011**: introduzione tra i reati “presupposto” di alcuni reati ambientali (in prevalenza contravvenzioni di pericolo astratto) previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalle leggi speciali (v. art. 25-*undecies*)
- **L. 68/2015**: introduzione nel Codice penale dei “*Delitti contro l’ambiente*” (c.d. **ecoreati**) e contestuale ampliamento del “catalogo 231” ad alcune delle fattispecie delittuose introdotte dalla riforma

“231” e ambiente

- I reati ambientali spesso sono contestati **in concorso** con altre fattispecie di reato, previste dal Codice penale o da leggi speciali, che a propria volta possono o meno determinare la responsabilità da reato dell'ente ex D.lgs. 231/2001 (reati associativi e di criminalità organizzata, falsi, corruzione, truffa aggravata ai danni della PA, danneggiamenti, riciclaggio, ricettazione, etc.)
- Le problematiche ambientali possono esse stesse rappresentare il presupposto per la commissione di altri reati appartenenti al “catalogo 231”. Si pensi ad esempio alle passività ambientali occultate o sottostimate, oggetto di *false comunicazioni sociali* (art. 2621 ss. c.c.)

La L. 68/2015

Principali novità della L. 68/2015:

- introduzione «*Delitti contro l'ambiente*» nel Titolo VI-*bis* Codice penale
- introduzione di misure premiali e riparatorie (v. ad es. ravvedimento operoso, ripristino dello stato dei luoghi)
- raddoppio dei termini di prescrizione (art. 157, comma 6 c.p.)
- estensione del “catalogo 231”
- Introduzione della speciale procedura estinzione contravvenzioni ambientali (c.d. oblazione ambientale) di cui alla Parte Sesta-bis del d. lgs. 152/2006

I nuovi delitti ambientali

I nuovi delitti introdotti dalla L. 68/2015:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis)**
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter)
- **Disastro ambientale (art. 452-quater)**
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)**
- **Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (art. 452-sexies)**
- Impedimento del controllo (art. 452-septies)
- **Delitti associativi aggravati (art. 452-octies)**
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies)

“231” e ambiente

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

“231” e ambiente

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un **disastro ambientale** è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione **irreversibile** dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema **la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa** e conseguibile solo con **provvedimenti eccezionali**;
- 3) l'**offesa alla pubblica incolumità** in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

“231” e ambiente

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinqueis c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è **commesso per colpa**, le pene previste dai medesimi articoli sono **diminuite da un terzo a due terzi**.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il **pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono **ulteriormente diminuite di un terzo**.

“231” e nuovi delitti ambientali

- **L'aggiornamento del Modello ai nuovi “*Delitti contro l'ambiente*”:**

Trattandosi di fattispecie di danno e di pericolo concreto, sarà evidentemente necessario introdurre nel Modello, e dunque **sottoporre alla vigilanza dell'OdV**, nuovi e comunque più penetranti **strumenti di verifica e controllo sui processi operativi e sulle attività aziendali relative alla gestione ambientale** (non sempre direttamente e/o sufficientemente tenuti in considerazione nell'ambito dei Modelli, in quanto generalmente “delegate” ai sistemi di gestione ambientale di “secondo livello”)

Naturalmente ciò comporterà soluzioni differenti a seconda del tipo di ente e di attività svolta (si pensi, ad esempio, alla diversità che intercorre tra coloro che acquistano e coloro che vendono o erogano servizi di gestione dei rifiuti, rispetto alle modalità con cui possono generarsi profitti illeciti)

Le misure di prevenzione dei reati ambientali

- Le aree su cui compiere una riflessione più approfondita (anche riguardo agli aspetti economici associati, direttamente o indirettamente, alle decisioni ed alle attività connesse) possono essere individuate nelle seguenti:
 - **processi di investimento** (budget, sia per operazioni di manutenzione straordinaria o nuovi investimenti o adeguamento a normative sopravvenute o *migliori tecniche disponibili*, sia per operazioni di manutenzione ordinaria);
 - **gestione dei cespiti** (gestione del patrimonio immobiliare, comprese le attività di bonifica dei siti contaminati; dismissione cespiti, per quanto concerne la gestione dei rifiuti);
 - **processi di acquisto** (specialmente per quanto concerne i servizi “sensibili” sotto il profilo ambientale, ad es. quelli relativi alla gestione dei rifiuti ed ai servizi di laboratorio, oltre che gli «appalti interni»)
 - **processi operativi** (manutenzione, produzione)
 - **processi organizzativi** (gestione dei cambiamenti, valutazione del rischio, gestione delle emergenze)
 - **processi legali** (aggiornamento normativo, verifica delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili all’attività)
 - **processi di gestione delle risorse umane** (formazione)
 - **processi di monitoraggio** (audit e vigilanza dell’OdV)

scarichi di acque reflue

Articolo (D.lgs. 152/2006)	Fattispecie	Sanzione per la persona fisica	Sanzione per l'ente
Art. 137, comma 2	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	Arresto	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 3	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente	Arresto	Sanzione pecuniaria
Art. 137, comma 5, primo periodo	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle Tab. 3 e 4 All. 5 Parte III in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 5 All. 5 Parte III ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall'Autorità competente	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 137, comma 5, secondo periodo	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 3/A All. 5 Parte III	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 11	Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	Arresto	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 13	Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati	Arresto	Sanzione pecuniaria

rifiuti e bonifiche

Articolo (D.lgs. 152/2006)	Fattispecie	Sanzione per la persona fisica	Sanzione per l'ente
Art. 256, comma 1, lett. a	Gestione illecita di rifiuti non pericolosi	Arresto o ammenda + confisca del mezzo di trasporto	Sanzione pecuniaria
Art. 256, comma 1, lett. b	Gestione illecita di rifiuti pericolosi	Arresto e ammenda + confisca del mezzo di trasporto	Sanzione pecuniaria
Art. 256, comma 3/1	Discarica abusiva	Arresto e ammenda + confisca e ripristino	Sanzione pecuniaria
Art. 256, comma 3/2	Discarica abusiva per rifiuti pericolosi	Arresto e ammenda + confisca e ripristino	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 256, comma 4	Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni	Le tre precedenti ridotte delle metà	Sanzione pecuniaria
Art. 256, comma 5	Miscelazione vietata	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 256, comma 6/1	Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi	Arresto o ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 257, comma 1	Omessa comunicazione di inquinamento. Omessa bonifica con superamento delle CSR	Arresto o ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 257, commi 1 e 2	Omessa bonifica con superamento delle CSR per inquinamento da sostanze pericolose	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 258, comma 4/2	Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso	Reclusione	Sanzione pecuniaria

rifiuti e bonifiche

Articolo (D.lgs. 152/2006)	Fattispecie	Sanzione per la persona fisica	Sanzione per l'ente
Art. 259/1	Traffico illecito di rifiuti	Arresto e ammenda + confisca del mezzo di trasporto	Sanzione pecuniaria
Art. 260, commi 1 e 2 [abrogato e sostituito, senza modifiche, dall'art. 452- quaterdecies c.p. → v. D.Lgs. 21/2018]	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	Reclusione + pene accessorie + incapacità di contrattare con la PA	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi (interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per gli enti stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di commettere il reato)
Art. 260-bis, comma 6	Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso nel SISTRI	Reclusione	Sanzione pecuniaria
Art. 260-bis, comma 7/2	Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione.	Reclusione	Sanzione pecuniaria
Art. 260-bis, comma 7/3	Utilizzo di certificato di analisi falso durante il trasporto	Reclusione	Sanzione pecuniaria
Art. 260-bis, comma 8/1-2	Trasporto di rifiuti con copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata	Reclusione + fermo del veicolo	Sanzione pecuniaria

inquinamento provocato dalle navi

Articolo	Fattispecie	Sanzione per la persona fisica	Sanzione per l'ente
Art. 8, comma 1 D.lgs. 202/2007	Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi (interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per gli enti stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di commettere il reato)
Art. 8, comma 2 D.lgs. 202/2007	Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con danni permanenti o di particolari gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi (interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per gli enti stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di commettere il reato)
Art. 9, comma 1 D.lgs. 202/2007	Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78	Ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 9, comma 2 D.lgs. 202/2007	Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con danni permanenti o di particolari gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi

altre fattispecie

Articolo	Fattispecie	Sanzione per la persona fisica	Sanzione per l'ente
Art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Arresto o ammenda/ Ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Arresto e ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 279, comma 5 D.lgs. 152/2006	Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria	Arresto	Sanzione pecuniaria
Art. 1, commi 1 e 2 Art. 2, commi 1 e 2 Art. 6, comma 4 Art. 3-bis, comma 1 L. 150/1992	Violazioni della prescrizioni relative al commercio/detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione o di specie animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (cfr. Regolamenti CE 338/1997 e 939/1997) e falsificazioni di certificati/licenze/notifiche/dichiarazioni/comunicazioni previste dalla medesima normativa	Arresto e ammenda Arresto o ammenda Reclusione/ Reclusione e multa Arresto o ammenda	Sanzione pecuniaria
Art. 3, comma 6 L. 549/1993	Violazioni delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive (cfr. Regolamento CE 3093/94)	Arresto e ammenda + revoca autorizzazione/licenza nei casi più gravi	Sanzione pecuniaria

nuovi "ecoreati" L. 68/2015

Articolo (C.p.)	Fattispecie	Sanzione per la persona fisica	Sanzione per l'ente
Art. 452-bis	Inquinamento ambientale — Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	Reclusione e multa + incapacità di contrattare con la PA	sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva per un periodo non superiore a un anno
Art. 452- quater	Disastro ambientale — Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende, alternativamente: — un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; — un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; — l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.	Reclusione + incapacità di contrattare con la PA	sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva
art. 452- quinqües	Reati di cui sopra commessi con colpa. Pericolo di inquinamento	Pene di cui sopra diminuite da un terzo a due terzi	sanzione pecuniaria
art. 452- sexies	Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività, ovvero lo abbandona o se ne disfa illecitamente.	Reclusione e multa + incapacità di contrattare con la PA	sanzione pecuniaria (> rapporto con art. 260, comma 2, d.lgs. 152/2006?)
Art. 452- octies	Associazione per delinquere (articoli 416, C.p.) e di stampo mafioso (articolo 416-bis, C.p.) finalizzata a commettere i delitti previsti nel nuovo Titolo VI-bis.	Pene di cui agli artt. 416 e 416-bis aumentate	sanzione pecuniaria (< rapporto con art. 24-ter, d.lgs. 231/2001?)

“231” e ambiente

Oltre ai reati inclusi nel “catalogo 231”, si veda anche il peculiare rinvio alla disciplina “231” in relazione alle fattispecie di:

- “*illecito abbandono di rifiuti*” (art. 192, comma 4 D.Lgs. 152/2006) → responsabilità solidale della persona giuridica rispetto agli oneri di rimozione
- “*combustione illecita di rifiuti*” (art. 256-*bis* D.Lgs. 152/2006) → nei confronti della persona fisica sanzioni interdittive “231” in aggiunta

“231” e ambiente

I grandi “assenti”:

DIRETTIVA 2008/99/CE

- Art. 256, c. 2 e art. 255, c. 3 D.lgs. 152/2006, illecito abbandono di rifiuti (sorprendente soprattutto in relazione all’art. 192, c. 4)
- Art. 29-quattordices D.lgs. 152/2006, reati previsti dalla normativa IPPC (sorprendente soprattutto alla luce della inclusione dei reati stabiliti dalle normative settoriali)
- Art. 19 D.lgs. 133/2005, violazioni relative alla conduzione di impianti di incenerimento di rifiuti
- Art. 16 D.lgs. 36/2003, violazioni relative ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica
- Art. 10 D.lgs. 209/1999, violazioni relative ai divieti di utilizzo ed agli obblighi di decontaminazione e smaltimento di apparecchiature contenenti PCB-PCT
- D.lgs. 105/2015, violazioni relative agli impianti a rischio di incidente rilevante (normativa “Seveso”)
- Art. 13 D.lgs. 209/2003, violazioni relativa alla gestione dei veicoli fuori uso

CODICE PENALE

- Art. 434 c.p., disastro ambientale
- Art. 439 c.p., avvelenamento di acque
- Art. 452-ter c.p., morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
- Art. 452-septies c.p., Impedimento del controllo
- Art. 452-terdecies c.p., omessa bonifica (figura invece nel catalogo la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 257, D.lgs. 152/2006)
- Art. 635 c.p., danneggiamento

Reati ambientali

Superamento puntuale limiti
emissioni in atmosfera

Omessa bonifica (art. 452-
terdecies C.p.)

Morte o lesioni come
conseguenza dell'inquinamento
ambientale

Assenza o violazione
dell'AIA

Emissione odorigene, sonore,
elettromagnetiche moleste

Reati 231:

Emissione in atmosfera con
superamento valori limite di qualità
dell'aria

Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e
dell'ambiente

Avvelenamento di
acque

Impedimento del
controllo

Inquinamento ambientale

Gestione illecita di rifiuti

Disastro ambientale

Abbandono di rifiuti

Obblighi di tracciabilità

Associazione per
delinquere (articoli
416, C.p.) e di
stampo mafioso
(articolo 416-bis,
C.p.) finalizzata a
commettere i delitti
previsti nel nuovo
Titolo VI-bis.

Discarica abusiva

Danneggiamento

Omessa bonifica
(art. 257, d.lgs. 152/06)

Acquisto trasporto, detenzione o
trasferimento materiale ad alta
radioattività

Violazione
disposizioni regionali
sulle acque di
dilavamento

Violazione divieto di
miscelazione di rifiuti

Scarichi di acque reflue
industriali senza
autorizzazione o con
superamento dei limiti
per sostanze pericolose

Violazioni Seveso

Produzione di
incendio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati ambientali

- È diffusa la consapevolezza che il modello 231 deve essere realizzato “**su misura**” della singola impresa.
- Ciò è **tanto più vero per i reati ambientali**, in quanto possono essere commessi nelle modalità più eterogenee. Alcune fattispecie possono applicarsi o non applicarsi a seconda del tipo di attività svolta dall'ente, delle dimensioni dello stesso, delle emissioni provocate, o delle sostanze impiegate nel processo produttivo (es. AIA, SISTRI, scarichi idrici, emissioni atmosferiche)
- Particolare importanza assume, pertanto, in relazione ai reati ambientali, la “**identificazione dei rischi**”, **sulla quale si gioca la vera personalizzazione del modello**

Il sistema delle deleghe

Una buona identificazione dei rischi presuppone la **revisione del sistema di poteri interno** e la **attribuzione chiara, secondo il principio di effettività, di ruoli, compiti e responsabilità**, verificando anche i rapporti intercorrenti con i consulenti ambientali e i fornitori di servizi aventi rilevanza ambientale (anche nell'ambito dei gruppi di imprese)

Le Linea Guida di Confindustria [2014] sul tema:

«É inoltre importante prevedere un sistema coerente e integrato che comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori». «Inoltre, le osservazioni svolte in relazione alla valutazione del rischio di commissione del reato da parte di consulenti e partner in genere vanno estese a ogni forma di appalto o contratto d'opera e di servizi, in particolare per le fattispecie degli incidenti sul lavoro e dei reati ambientali, ponendo un'attenzione specifica a eventuali interessi di organizzazioni criminali rispetto all'aggiudicazione di queste gare».

Il sistema delle deleghe

Sulla rilevanza delle **deleghe nel sistema “231”**, si veda recentemente **Cass., sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9132:**

*In caso di responsabilità da reati ambientali, nell'apprezzamento del modello organizzativo dell'ente e nella valutazione della sua idoneità, il primo elemento da considerare è la **predisposizione di un adeguato sistema di deleghe**: l'assenza di deleghe di funzioni è fatto che **di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari***

Le misure di prevenzione dei reati ambientali

- Una volta identificati i rischi (e le funzioni o i processi/attività su cui intervenire), occorre individuare le idonee misure di prevenzione, le quali devono preferibilmente corrispondere a “standard” o requisiti e principi ricavabili dalla normativa di settore, da fonti istituzionali, da linee guida di associazioni di categoria, da norme tecniche e *best practices*, dalle «migliori tecniche disponibili», da *benchmarking*
- Il problema della “tenuta” delle misure ai fini dell’esimente: è necessario, in relazione ai reati ambientali, che esse siano a prova di «elusione fraudolenta»?
- Le Linee Guida di Confindustria [2014] sul tema:
la natura per lo più **colposa** di tali reati appare incompatibile con l’«**elusione fraudolenta del Modello**» ai fini della configurabilità dell’esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente. «*In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile [ai fini dell’esimente] è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (...), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell’Organismo di Vigilanza*»
- Le misure di prevenzione dei reati ambientali: come formularle (*fare, informare, controllare, archiviare o attivare poteri di sollecitazione/intervento*)

Modello «231» e SGA

- Nell'adozione del Modello "Parte speciale ambiente" la presenza di un **SGA certificato** (ISO 14001 o EMAS) è un **rilevante elemento di facilitazione**; anzi, tale soluzione organizzativa è caldamente raccomandabile, pur in assenza di una norma simile all'art. 30, c. 5 D.lgs. 81/2008, e può ben rappresentare il contenuto di una misura di prevenzione del Modello, dal momento che la giurisprudenza ha già riconosciuto a questi standard il **valore di "BAT"**
- Un SGA, tuttavia, non è elemento sufficiente a rispondere alle esigenze del "sistema 231", in particolare ai fini della prova liberatoria cui è chiamato l'ente ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 (adozione ed efficace attuazione di un Modello recante i requisiti di seguito descritti)

Le misure di prevenzione dei reati ambientali

- È necessario, pertanto, procedere a una opportuna **integrazione** tra il SGA e il Modello che si intenda adottare, tenendo presente che il SGA costituisce un «ambiente organizzativo» idoneo anche per l'implementazione dei presidi preventivi richiesti dalla disciplina del D.Lgs. 231/2001, soprattutto per quanto concerne i processi operativi. L'approccio integrato permette anche di evitare un'inutile e controproducente moltiplicazione dei sistemi organizzativi in azienda, che spesso conduce alla disapplicazione delle regole da parte dei destinatari
- Nell'adottare questo approccio si devono nondimeno considerare i diversi approcci alla "conformità legislativa" delle norme tecniche che riguardano i SGA e della disciplina 231: cfr. *RT 09 – Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei SGA*

Le misure di prevenzione dei reati ambientali

- **Primo livello: Modello 231**

- Identificazione dei rischi
- Programma di prevenzione
- Parte Generale del Modello
- Parti speciali – protocolli – disposizioni relative ai processi sensibili (misure per apicali + misure “cerniera”)
- Codice Etico
- Sistema disciplinare
- Nomina OdV

- **Secondo livello: SGA ISO 14001/EMAS**

- Politica
- Manuale
- Procedure
- Istruzioni operative
- Dichiarazione ambientale
- Registrazioni

Le misure di prevenzione dei reati ambientali

Esempi di misure in presenza di un SGA:

- ✓ Modalità di conferimento ed esercizio di deleghe di funzioni e di esecuzione, controlli di coerenza con altre deleghe e con i poteri di spesa;
- ✓ Formalizzazione delle nomine e organigramma;
- ✓ Formalizzazione del budget ambientale e criterio di attribuzione della priorità degli interventi, consuntivazione e controllo;
- ✓ Formalizzazione di un piano e di procedure di manutenzione degli asset, consuntivazione e controllo;
- ✓ Formalizzazione di un piano di formazione del personale, consuntivazione e controllo;
- ✓ Definizione della Politica e degli obiettivi ambientali;
- ✓ Adozione di un SGA certificato;
- ✓ Sistema di reporting;
- ✓ Riesame della Direzione e condivisione con l'Organo di gestione;
- ✓ Aggiornamento normativo;
- ✓ Gestione dei cambiamenti;
- ✓ Attribuzione chiara di responsabilità e controlli in ordine alla verifica e gestione delle autorizzazioni ambientali;
- ✓ Qualificazione e verifica periodica dei fornitori, controlli in fase di stipulazione del contratto e pagamento;
- ✓ Gestione delle ispezioni e dei controlli della PA;
- ✓ Gestione delle emergenze;
- ✓ Controllo dei processi, verifiche ispettive interne ed audit esterni.

L'attuazione del Modello

L'efficace attuazione del Modello, ai fini esimenti dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, richiede:

- comunicazione
- formazione
- applicazione e monitoraggio periodico
- vigilanza dell'OdV
- riesame e aggiornamento del Modello
- sistema sanzionatorio

Le misure di prevenzione dei reati ambientali

L'importanza della **formazione**:

- Il Modello non si può considerare *efficacemente attuato* in assenza di una formazione specifica a tutte le persone che operano per l'ente e nell'ente
- Naturalmente la formazione deve essere "tarata" rispetto alle persone coinvolte ai diversi livelli
- Non è sufficiente una formazione sulla disciplina del D.Lgs. 231/2001 e sull'architettura ed il contenuto del Modello. È invece indispensabile una **formazione sui reati**, ossia sul contenuto delle fattispecie, sulla giurisprudenza, sulle modalità attuative specifiche così come risultanti dalla identificazione dei rischi
- **La formazione così concepita rappresenta essa stessa una misura di prevenzione, probabilmente una delle più efficaci per certi reati**
- A seguito della introduzione dei nuovi delitti ambientali, sarà opportuno procedere ad una integrazione della "formazione 231" sopra descritta nell'ambito della "**formazione operativa**" sul "**diritto sostanziale**" (pianificata nel SGA, ove presente), **che è anch'essa indispensabile**



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su     